

In vigore da: 30 giu 2025 (Versione: 44331)

Informativa sulla contitolarità del trattamento con riferimento agli interessati, di cui all'art. 26, paragrafo 2, RGPD.

Parte 1: Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germania

e

Parte 2: Tutte le parti riportate per nome nell'elenco delle parti

Qual è la base della corresponsabilità?

Le parti summenzionate collaboreranno a stretto contatto in relazione alla fornitura di SingleKey ID, in quanto esclusiva soluzione singola di sign-on del Gruppo Bosch. Ciò riguarda anche il trattamento dei dati personali dell'utente. Le parti hanno congiuntamente determinato l'ordine di trattamento di questi dati in singole fasi del processo. In quanto tali, esse sono corresponsabili della protezione dei dati personali durante le fasi del processo descritte di seguito (art. 26 RGPD).

L'interessato, ai sensi del RGPD, ha il diritto di ricevere le seguenti informazioni dalle parti summenzionate.

Per quali fasi del processo vi è corresponsabilità?

- **Fase del processo: Registrazione e login con SingleKey ID**
- La responsabilità è di: Robert Bosch GmbH
- **Fase del processo: Panoramica e gestione dei dati anagrafici e applicazione con SingleKey ID**
- La responsabilità è di: Robert Bosch GmbH

Che cosa hanno concordato le parti?

In linea con la loro corresponsabilità al trattamento dei dati, le parti summenzionate hanno concordato chi di loro è responsabile dell'adempimento di obblighi specifici previsti dal RGPD. In particolare, ciò concerne l'esercizio dei diritti degli interessati

(artt. 15–21 RGPD) e l'adempimento degli obblighi relativi alla fornitura di informazioni (art. 13–14 RGPD).

L'accordo è richiesto dal momento che, durante la fornitura e l'utilizzo di SingleKey ID e delle sue funzioni, vengono trattati dati personali in varie fasi di processo e da vari sistemi impiegati da Robert Bosch GmbH o da tutte le parti riportate per nome nell'elenco delle parti.

Che cosa implica ciò per l'interessato?

Benché esista una corresponsabilità, le parti devono adempiere agli obblighi di cui alla legge sulla protezione dei dati in base alle loro rispettive responsabilità per le singole operazioni di trattamento, nei termini seguenti:

- In virtù della loro corresponsabilità, le parti devono fornire all'interessato qualsiasi informazione richiesta ai sensi degli artt. 13 e 14 RGPD in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Per tale finalità, ciascuna parte fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie appartenenti alla propria area di attività.
- Le parti si forniranno le informazioni relative alle posizioni legali fatte valere dall'interessato senza ingiustificato ritardo. Esse si forniranno tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste di informazioni.
- In linea di principio, l'interessato riceverà le informazioni da Robert Bosch GmbH. Indipendentemente dal presente accordo interno, l'interessato può esercitare i propri diritti direttamente nei confronti di una parte.

Chi sono le parti contraenti?

Tutte le società Bosch che hanno sottoscritto la lettera di adesione all'accordo sulla contitolarità del trattamento vengono definite parti contraenti.